

MENSILE PER INSEGNANTI GENITORI E STUDENTI FONDATO DA ALFREDO VINCIGUERRA  
APRILE 2016 - NUMERO 561 - ANNO XLII - EURO 5,00

# TUTTOSCUOLA

**Parla il ministro Giannini:  
"La Buona Scuola comincia  
a essere visibile"**

Poste Italiane Spa - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma



**“RIPARTIAMO  
DAI DOCENTI”**



# La formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro

di Paola Senesi\*



C'è un argomento che a volte ancora non appartiene veramente al dna di chi, spesso inconsciamente, sogna una scuola da 'piccolo mondo antico', incentrata sulla trasmissione delle conoscenze fondamentali e con poche regole certe ... e invece la responsabilizzazione intorno alla sicurezza sul lavoro deve coinvolgere tutte le componenti della scuola, fino a creare una 'cultura della sicurezza' che raggiunga gli studenti.

La vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo 81/08<sup>1</sup> - prevede

<sup>1</sup> Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - noto anche come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

che il datore di lavoro assicuri a ogni lavoratore la possibilità di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

L'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero della Salute, le

lavoro (acronimo TUSL) - è un complesso di norme della Repubblica Italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso dà attuazione alle direttive CEE e costituisce, nel suo insieme, un corpus normativo che racchiude, riforma e armonizza disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori contenute in precedenti normative, allo scopo di promuovere l'adeguamento di esse all'evoluzione della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il complesso normativo è stato poi modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto, n. 106 e da successivi decreti

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 201<sup>2</sup>, dando attuazione al citato Decreto Legislativo, ha stabilito in via definitiva i tempi, i contenuti minimi, le modalità di svolgimento, di documentazione e di aggiornamento (ogni cinque anni) di tale formazione obbligatoria per tutti i lavoratori.

Ed è proprio il caso di dire: tutti insieme appassionatamente! Sì, perché il citato Decreto Legislativo 81/08 introduce un vero '*sistema di gestione e organizzazione della sicurezza*' che implica un coinvolgimento generale delle componenti scolastiche. 'Attori della sicurezza' sono considerati infatti il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori, gli incaricati delle misure di emergenza e pronto soccorso, il medico competente (ove presente<sup>3</sup>).

Qualche parola in più sul datore di lavoro, visto che molti dei suoi compiti, nel caso della scuola, sono svolti dal dirigente scolastico (pur non essendo quest'ultimo il proprietario dell'immobile), che

<sup>2</sup> L' Accordo, noto anche semplicemente come Accordo Stato - Regioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 2012 ed è entrato in vigore il 26 gennaio 2012

<sup>3</sup> cfr. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 18 comma 1, lettera a) e art. 41, comma 1, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto, n. 106.

è conseguentemente la prima figura tenuta a garantire sia la sicurezza sul lavoro che il mantenimento dei livelli della stessa.

In che modo?

Molti sono gli obblighi: in primo luogo deve evitare che possibili pericoli dovuti all'esercizio dell'attività si traducano in rischi concreti per i lavoratori.

Di conseguenza, nell'organizzare le attività svolte dai dipendenti, è tenuto ad adottare ogni misura di sicurezza necessaria in sinergia con i preposti.

Tra queste: informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti, insegnare le norme fondamentali di prevenzione, addestrare all'utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione, mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino rischi per la salute e l'integrità, informare e formare circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo di macchinari e utensili<sup>4</sup>.

A fronte di ciò i lavoratori sono tenuti a rispettare le norme di prevenzione e protezione e a diventare parte attiva nella realizzazione del 'sistema sicurezza' sul luogo di lavoro. Tanto più che, se da un lato il datore di lavoro deve garantire una corretta informazione e un esatto addestramento, dall'altro è tenuto a vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche, accertando che quanto insegnato sia poi messo in pratica.

Strategica diventa, quindi, la formazione affinché possa svilupparsi sul luogo di lavoro quella necessaria 'cultura del fare sicurezza', fondata sul pensare e sull'agire condiviso, che nella

scuola è il fondamento di ogni processo efficace e non soltanto efficiente.

Considerata la specificità e, al tempo stesso, l'ampiezza dell'orizzonte formativo, unitamente alla rilevanza dell'intervento, va da sé che può divenire indispensabile avvalersi di professionalità competenti per la formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che per l'addestramento delle squadre per la gestione delle emergenze.

E' questa la scelta che ho ritenuto di dover fare nell'istituzione scolastica nella quale attualmente sono in servizio, ove è stata avviata la formazione prevista dal citato Accordo Stato - Regioni, in particolare realizzando vari moduli formativi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con personale qualificato. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano:

- a) il corso di informazione e formazione (parte generale), che ha riguardato gli approfondimenti giuridico - normativi, i compiti e le responsabilità, i principali rischi;
- b) il corso di informazione e formazione per la prevenzione e la protezione antincendio
- c) la formazione inerente il lavoro al videoterminale;
- d) la formazione sui rischi psicosociali e la valutazione del rischio stress da lavoro correlato.

Anche per la metodologia di apprendimento - insegnamento, ci si è attenuti a quanto previsto dal suddetto Accordo, prevedendo un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, uso di strategie di problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare riferimento alla prevenzione.

Al termine del corso, il

formatore ha rilasciato a ciascun partecipante (con almeno il 90% delle ore di frequenza) lo specifico attestato valido per i successivi cinque anni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informazione e formazione previsto dalla legge.

Riflettendo sull'esperienza svolta, si può senz'altro affermare che l'obiettivo di concretizzare una 'cultura della sicurezza' è davvero arduo nel mondo della scuola, storicamente in genere estraneo alla tematica.

E' comunque di grande rilevanza, nel nostro ambiente, l'attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione di rispetto della persona e di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, che si estrinseca anche nell'attenzione costante al problema della sicurezza<sup>5</sup>.

Il raggiungimento di siffatto obiettivo, tuttavia, rappresenta un'ulteriore sfida per la realtà delle scuole, all'interno delle quali vengono attivati processi che contribuiscano a responsabilizzare e a formare cittadini attivi, rispettosi e partecipativi, propositivi e positivi. Ben venga dunque ogni iniziativa utile in tal senso, come la possibilità di approfondire il tema anche cogliendo l'occasione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, previsti dall'attuale quadro normativo per tutte le classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione di secondo grado. Così che anche gli studenti siano stimolati a interagire positivamente con l'ambiente in cui vivono una parte non trascurabile della loro giornata.

*\*dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" di Roma*

<sup>4</sup> Recentemente il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 ha previsto sanzioni penali più pesanti per la violazione di tali obblighi

<sup>5</sup> Per approfondimenti, si vedano gli articoli 3, 32, 41 della Costituzione